



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 31

*La nuova imposta
sul reddito delle società*

giugno 2003

**LA NUOVA IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ**

LA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il trattamento tributario dei componenti di reddito derivanti da partecipazioni – 3. La c.d. *thin capitalization* – 4. La tassazione per trasparenza degli utili delle società di capitali – 5. La riformulazione della disciplina sulle *controlled foreign companies* – 6. L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio civilistico e il principio di previa imputazione dei componenti negativi di reddito a conto economico.

1. PREMESSA

Con l'approvazione della legge delega di riforma del sistema fiscale statale (l. 7 aprile 2003, n. 80) il legislatore ha dettato i principi e i criteri direttivi che dovranno ispirare la nuova imposta sul reddito delle società, destinata a sostituire la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche, con il dichiarato intento di allineare la fiscalità d'impresa italiana al migliore *standard* europeo.

Il presente documento si pone l'obiettivo di tracciare un primo quadro delle novità recate dall'art. 4 della legge delega, con esclusione degli istituti dei consolidati nazionale e mondiale, alla luce anche dello schema del nuovo testo unico delle imposte sui redditi predisposto in bozza dal Ministero dell'economia e delle finanze, recentemente sottoposto all'attenzione degli operatori.

2. IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI COMPONENTI DI REDDITO DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI

Le lettere *c)* ed *e)* del primo comma dell'art. 4 della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale prevedono l'introduzione nel nostro ordinamento tributario dell'istituto della c.d. *participation exemption*, al fine di armonizzare il sistema di tassazione delle società con quelli vigenti negli altri paesi dell'Unione europea, di semplificare le regole di determinazione della base imponibile e di contenere gli effetti di doppia imposizione giuridica ed economica.

Agli stessi indicati fini sono dirette l'introduzione di un regime di quasi totale esclusione da imposizione degli utili derivanti da società di capitali ed enti commerciali e la generalizzata abolizione del meccanismo del credito d'imposta sui predetti utili, considerato quest'ultimo ormai inadeguato in una economia globalizzata ove spesso il percettore degli utili risiede in un paese diverso da quello di produzione del reddito da parte della società.

In particolare, iniziando l'analisi da quest'ultimo punto, nei casi in cui il percettore degli utili sia soggetto passivo dell'imposta sulle società, la lettera *d*) del primo comma dell'art. 4 della legge delega prevede l'“*esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato*”. Tale previsione, per espressa previsione normativa, si estende anche agli utili distribuiti in sede di liquidazione della società, ferme restando in generale le cautele previste dall'ordinamento nei casi di imprese estere partecipate residenti in paesi a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-*bis* TUIR.

Le suddette norme trovano riscontro nello schema del nuovo testo unico delle imposte sui redditi che prevede, oltre l'abrogazione degli articoli del TUIR che disciplinano i crediti d'imposta, l'esclusione dalla base imponibile del 95 per cento degli utili da partecipazione sia, come previsto nella delega, nelle società di capitali, sia, per ovvie ragioni di sistematicità, negli enti commerciali (nuovo art. 101, co. 2 e 3).

L'ultimo periodo della citata lettera *d*) prevede la deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni; tale norma trova attuazione nel disposto del nuovo art. 122, comma 5, secondo il quale i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o non vi concorrono in quanto esclusi (i dividendi, appunto).

Vale la pena di rilevare come il regime dell'esclusione sia ispirato dalla volontà di tassare l'utile una sola volta ed al momento della produzione in capo alla società, divenendo irrilevante la successiva distribuzione ai soci (e sempreché questi ultimi siano società di capitali o enti commerciali).

La migliore dottrina ha evidenziato inoltre come tale sistema sia idoneo a lasciare il gettito fiscale nel paese dove risiede la società produttrice del reddito, senza trasferirlo in quello di residenza del socio.

L'istituto della *participation exemption* comporta come logica conseguenza l'irrilevanza reddituale di plusvalenze, minusvalenze e svalutazioni su partecipazioni societarie. Difatti, normalmente, tali componenti di reddito traggono origine dalla negoziazione di beni, le partecipazioni appunto, il cui valore è influenzato da utili o perdite, realizzati o semplicemente previsti, della società partecipata.

L'eventuale imponibilità delle plusvalenze in discussione comporterebbe una ingiustificata discriminazione nel trattamento degli utili, dipendente esclusivamente dalla modalità della loro percezione. Ed infatti, qualora percepiti in seguito a formale delibera di distribuzione gli stessi non sconterebbero imposizione, contrariamente a quanto avverrebbe se il loro realizzo fosse incluso nel prezzo di trasferimento della partecipazione.

In altri termini, come rilevato in dottrina, le plusvalenze su partecipazioni sociali e gli utili delle società sottostanti esprimono un flusso reddituale che si manifesta in forme diverse, ma che è in ultima analisi unico. Tali considerazioni danno ragione delle previsioni contenute nelle lettere *c*) ed *e*) dell'art. 4 della legge delega.

In particolare la lettera *c*) prevede l'“*esenzione*” delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica (escluse le società semplici e gli enti equiparati come chiarito nel citato schema di testo unico delle imposte sui redditi), sia residenti che non residenti.

La norma subordina tuttavia l'esenzione al verificarsi delle seguenti condizioni:

- riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie. Lo schema di decreto attuativo più volte citato, specificando quanto indicato nella legge delega, richiede la classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (art. 99, co. 1, lett. *b*));
- periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno. La lettera *a*) del richiamato primo comma dell'art. 99 disciplina tale ulteriore requisito nell'intento di inibire il meccanismo di esenzione per gli investimenti di breve periodo. Al riguardo, la norma precisa che l'ininterrotto possesso deve decorrere “*dal primo giorno del dodicesimo mese precedente*” a quello di cessione e che si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (secondo il metodo *lifo*);
- residenza fiscale della partecipata in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato. La lettera *c*) del citato art. 99 prevede, in alternativa, la possibilità di avvalersi della procedura di interpello relativa alla disciplina delle *cfc* attraverso cui dimostrare che dalle partecipazioni “*non consegue l'effetto di localizzare i redditi*” in paradisi fiscali;
- esercizio da parte della partecipata di un'effettiva attività commerciale. Al riguardo, la norma di attuazione, alla lettera *d*), pone una presunzione legale assoluta di non sussistenza di detto requisito relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili “*diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa*”, salvo il caso in cui gli stessi siano concessi in locazione finanziaria.

Con riferimento a tale ultimo requisito, e segnatamente alla previsione di una siffatta presunzione, occorrerà valutare la costituzionalità della norma alla luce anche della prevalente giurisprudenza della Corte costituzionale che tende ad escludere in ambito tributario sostanziale la legittimità di presunzioni legali assolute.

Qualche perplessità solleva anche la necessità di iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie “*nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso*”. A titolo di esempio, stante il tenore letterale della norma, non rientrerebbe nel regime in esame una partecipazione che, pur soddisfacendo tutti gli altri requisiti, venga acquistata sul finire dell'esercizio ed iscritta nel circolante nel relativo bilancio, anche qualora essa sia “immobilizzata” nel bilancio successivo e poi detenuta per un lungo periodo di tempo. In altri termini, la norma impedisce qualsiasi possibilità di mutare la destinazione economica della partecipazione, restando comunque la tassazione della plusvalenza ancorata alla originaria iscrizione in bilancio nell'attivo circolante della stessa; ciò anche nell'ipotesi in cui la partecipazione sia ceduta soltanto dopo un considerevole numero di anni rispetto alla sua riclassificazione tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per quanto riguarda infine il requisito del possesso non inferiore all'anno, lo stesso, pur essendo adottato anche in altri paesi europei, è ritenuto da parte della dottrina concettualmente ingiustificato nonché oneroso e/o complicato.

Più in generale, non sono mancate critiche alla limitazione del regime di esenzione alle sole partecipazioni costituenti immobilizzazioni, facendosi osservare che anche nel caso di partecipazioni iscritte nell'attivo

circolante le plusvalenze esprimono il maggior valore della società partecipata ordinariamente già tassato presso la stessa.

Il comma 3 dell'art. 99 prevede infine l'irrelevanza del requisito dell'esercizio di un'effettiva attività commerciale nelle ipotesi di partecipazione in società con titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero di plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita. Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, per le partecipazioni detenute in *holding* finanziarie il predetto requisito va verificato in capo alle società indirettamente partecipate e deve sussistere nei confronti di tante partecipate che rappresentino la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

La lettera *e*) del primo comma del più volte citato articolo 4 prevede l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate od iscritte (*id est* le svalutazioni di partecipazioni) nonché dei costi direttamente connessi con la cessione delle partecipazioni esenti. Tale previsione trova attuazione nel nuovo articolo 113 della bozza di decreto più volte citata.

In virtù del nuovo regime, le plusvalenze esenti e gli utili esclusi, conformemente a quanto previsto nella prima parte della lettera *f*) dell'articolo in commento della legge delega, non comportano limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, avendo piena rilevanza ai fini del calcolo del *pro rata* di deducibilità di cui all'art. 63 del TUIR (tale previsione trova conferma nelle lettere *c-bis*) e *d*) del nuovo art. 108, co. 2).

Tuttavia la seconda parte della citata lettera *f*) prevede l'applicazione di un nuovo *pro rata* di indeducibilità riservato agli oneri finanziari relativi a partecipazioni soggette al regime della *participation exemption* (c.d. *pro rata* patrimoniale).

In particolare, tale meccanismo opera quando il valore di libro di dette partecipazioni eccede il patrimonio netto contabile della partecipante.

Trattasi evidentemente di norma di cautela diretta ad evitare che i soggetti passivi fruitori del regime di esenzione in parola contraggano debiti il cui costo, ossia gli interessi passivi, è deducibile dal reddito della società e con dette risorse finanziarie acquistino partecipazioni i cui proventi (dividendi e plusvalenze) non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta.

La norma a tal fine prevede, in via presuntiva e prescindendo da qualsiasi analisi circa la riferibilità dell'indebitamento all'acquisto delle partecipazioni in questione, che l'acquisto di queste ultime si considera finanziato sino a concorrenza con il patrimonio netto dell'impresa, anche se rettificato a fini prudenziali secondo regole analoghe a quelle previste per la c.d. *thin capitalization* (sulla quale, *infra* par. 3). Solo l'eventuale eccedenza deve essere resa indeducibile in proporzione al *pro rata*.

Ricorrendo tali condizioni l'art. 109, comma 1, della bozza del nuovo testo unico, in attuazione della predetta norma di delega, stabilisce che gli interessi passivi, al netto di quelli attivi, sono indeducibili in misura corrispondente al rapporto tra la predetta eccedenza e il totale dell'attivo patrimoniale ridotto del patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali.

La parte indeducibile così determinata deve essere ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile (5 per cento) degli utili percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'art. 99, più volte citato.

Inoltre, per effetto del combinato disposto del comma 2, lett. *a*) del predetto art. 109 con il successivo art. 110, comma 3, lett. *d*), numeri 1 e 3, ai fini del calcolo dell'eccedenza tra valore di libro delle partecipazioni e patrimonio netto contabile della partecipante, quest'ultimo deve comprendere l'utile d'esercizio ed essere rettificato in diminuzione per tenere conto:

- dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
- delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti.

Sempre ai fini del calcolo della predetta eccedenza non rilevano, in conformità alle indicazioni contenute nella delega, le partecipazioni in società incluse nel consolidato fiscale (nazionale e mondiale) e quelle in cui il reddito è imputato ai soci per trasparenza (art. 109, co. 2, lett. *b*)).

In tali ultimi casi è tuttavia previsto il recupero a tassazione degli oneri finanziari dedotti qualora dette partecipazioni vengano cedute entro il terzo anno successivo all'acquisto (ult. per. disp. cit.).

Vale la pena di rilevare che l'aver privato di rilevanza fiscale le minusvalenze su partecipazioni comporta la necessità di introdurre correttivi idonei ad attribuire rilevanza alle perdite delle società partecipate.

Proprio in tale direzione si è indirizzato il legislatore delegante con il riconoscimento dei gruppi mediante l'introduzione del c.d. consolidato fiscale (art. 4, co. 1, lettere *a*) e *b*)).

La delega ha previsto inoltre una particolare disciplina transitoria stabilendo la ripresa a tassazione delle svalutazioni dedotte almeno nei due esercizi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina in caso di realizzo di plusvalenze esenti (art. 4, co. 1, lett. *c*), in fine). Occorre peraltro segnalare che gli effetti di tale disciplina sono stati in parte anticipati dalle disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, lettere *a*) e *a-bis*), del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

Si rileva infine che esigenze di razionalizzazione del sistema hanno spinto il legislatore delegante a prevedere l'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Più in particolare, la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 4 della legge delega prevede, oltre all'abolizione della suddetta imposta sostitutiva, la soppressione della possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione. Si prevede tuttavia il mantenimento dei regimi di neutralità fiscale delle operazioni stesse e il loro coordinamento con l'istituendo sistema della *participation exemption*. Tali principi direttivi si traducono nella bozza del nuovo testo unico negli articoli dal 174 al 183 che contengono la disciplina generale delle operazioni straordinarie.

3. LA C.D. *THIN CAPITALIZATION*

Nell'intento di armonizzare il nostro ordinamento a quello dei paesi fiscalmente più evoluti, la lettera g), comma 1, dell'art. 4 della legge delega disciplina l'istituto della c.d. *thin capitalization*.

Tale disciplina si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello sfruttamento fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese (o, traducendo letteralmente la locuzione anglofona, della "capitalizzazione sottile").

Sfruttamento che consente di trasformare la tipica remunerazione del socio finanziatore (gli utili da partecipazione) in interessi, tassati normalmente in misura ridotta in capo al socio persona fisica, e contestualmente di deprimere l'imponibile fiscale della società, gravandolo di interessi passivi deducibili.

A tal fine, la citata lettera g) prevede l'introduzione di limiti alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti dal socio (o da sue parti correlate da identificare ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale.

In particolare, l'indeducibilità scatta al superamento di una soglia ancora da stabilire derivante dal rapporto tra l'ammontare dei predetti finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio (soglia che la delega consente di differenziare con riferimento alle *holding* di partecipazione).

L'operatività dell'istituto in parola è peraltro inibita nel caso in cui detti oneri finanziari confluiscono in un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi in Italia. Al riguardo, sembra che non basti, al fine di rendere inoperante la norma, l'assoggettamento degli oneri finanziari ad un'imposta sostitutiva in Italia, ma sia necessario che gli stessi scontino, nel nostro paese, le ordinarie imposte personali sui redditi in sede di dichiarazione. Tale lettura della norma delegante trova conferma nell'art. 110, comma 1, lettera b), del decreto di attuazione, ove è espressamente richiesta la soggezione del finanziatore all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La previsione in commento si pone, peraltro, in contrasto con l'art. 43 del Trattato istitutivo della Comunità europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento conseguenti ad ingiustificate disparità di trattamento tra cittadini appartenenti a stati membri diversi. Nel caso di specie, la disparità consiste nella generalizzata applicabilità delle norme sulla *thin capitalization* a finanziatori non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, quand'anche la loro situazione soggettiva sia perfettamente equiparabile a quella di residenti, invece esclusi (per la declaratoria di incompatibilità con il citato art. 43 di un'analogo norma dell'ordinamento tedesco, cfr. Corte di giustizia CE 12 dicembre 2002, causa C-324/00).

Con particolare riferimento al calcolo del rapporto tra indebitamento dell'impresa nei confronti del socio e quota di patrimonio netto di pertinenza di quest'ultimo, la delega prevede alcune rettifiche da apportare al denominatore del predetto rapporto. A tal fine, il patrimonio netto contabile deve essere aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito per tenere conto:

- dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;
- delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti.

Nel nuovo art. 110, comma 3, lett. d) dello schema di testo unico, le predette disposizioni trovano puntuale conferma con l'ulteriore specificazione della necessità di tener conto in diminuzione del patrimonio netto contabile:

- del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
- del valore di libro delle azioni, quote e strumenti finanziari di cui all'art. 97, comma 1, lettera c-bis) (strumenti finanziari diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 99, la cui remunerazione è totalmente indeducibile dal reddito d'impresa in quanto rapportata ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo ovvero dell'affare in relazione al quale gli stessi sono stati emessi), relativi a partecipazioni in società controllate o collegate.

Per quanto concerne, invece, l'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, da porre al numeratore del rapporto, la delega precisa che quest'ultimo è quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente tra i debiti finanziari. Inoltre, secondo la delega, devono intendersi garantiti i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite dai soci e da sue parti correlate anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso risultato economico.

Relativamente ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale ed a quelli di cointeressenza indicati nel primo comma dell'art. 2554 cod. civ., la delega consente di scegliere in sede di attuazione tra le seguenti due alternative: computare l'apporto ad incremento dell'indebitamento ovvero assimilare il trattamento fiscale dei proventi derivanti dai predetti contratti a quello relativo ai redditi da partecipazione in società di capitali (dividendi e plusvalenze finanziarie). Lo schema di decreto delegato ha optato per la seconda soluzione, come risulta dal comma 4-bis, lett. b), dell'art. 108: ne consegue l'irrelevanza dei predetti contratti ai fini della *thin capitalization*.

Sempre in ordine alla determinazione del rapporto in discussione, il comma 5 del citato art. 110, in conformità a quanto previsto dalla delega, prevede l'irrelevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti di cui all'art. 1 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, in considerazione della circostanza che per tali soggetti i finanziamenti e l'erogazione del credito rappresentano l'oggetto principale dell'attività.

La delega ha inoltre espressamente manifestato l'esigenza di coordinare la disciplina in commento con le disposizioni in tema di *pro rata* patrimoniale di cui al citato art. 109 dello schema di testo unico (sul quale, *supra* par. 2). A tal fine, il comma 7 dell'art. 110 prevede che gli oneri finanziari indeducibili in applicazione della *thin capitalization* devono essere ridotti in misura corrispondente alla percentuale emergente dal *pro rata* patrimoniale.

Facendo propria la facoltà concessa dalla delega, il comma 8 dell'art. 110 dispone l'inapplicabilità dell'istituto in esame ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (limite eventualmente stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione e, comunque, non superiore a 5.164.569 euro).

Nello schema di decreto delegato viene anche chiarito che si considerano parti correlate oltre alle società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. anche i familiari delle persone fisiche, nell'accezione accolta ai fini delle imposte sui redditi nel nuovo art. 6, comma 5 (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Sul punto, lascia alquanto perplessi, in quest'ultima disposizione, l'esclusione del coniuge dal novero dei familiari).

Alla società viene comunque data l'opportunità di sottrarsi alla norma di cautela in esame dimostrando che i finanziamenti eccedenti la soglia rilevante ai fini del *pro rata* di indeducibilità derivano dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale (cfr. art. 110, co. 2, schema nuovo testo unico).

Sul punto, non può farsi a meno di rilevare l'inadeguatezza di una prova contraria così congegnata. Ed infatti, appare maggiormente conforme alla *ratio* sottesa alla disciplina della *thin capitalization* l'attribuzione alla società della facoltà di provare l'esistenza di valide ragioni economiche che determinano la sottocapitalizzazione ed escludono intenti elusivi, piuttosto che la dimostrazione della propria capacità di credito, come attualmente invece previsto.

Sotto il profilo sistematico, il nodo principale da sciogliere alla luce dell'impianto normativo innanzi descritto riguarda il trattamento fiscale da riservare agli interessi attivi percepiti dal socio che, per effetto della *thin capitalization*, non sono stati dedotti da parte della società debitrice.

Sebbene la disciplina sia espressamente volta soltanto all'introduzione di un limite di deducibilità degli oneri finanziari, non può sottacersi che la delega faccia discendere l'ineducibilità dall'"*assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti*", con ciò adombrando la possibilità di qualificare la corresponsione degli interessi al socio in termini di distribuzione occulta di utili.

Al riguardo, deve peraltro farsi notare che tale assimilazione non ha ancora trovato posto nello schema di nuovo testo unico attualmente a disposizione, fermo restando che qualora la lettura proposta sia corretta in sede di attuazione occorrerà innanzitutto disciplinare il criterio temporale di tassazione in capo al socio (principio di competenza, tipico degli interessi, ovvero principio di cassa, proprio degli utili da partecipazione?).

4. LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA DEGLI UTILI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

La lettera *h*) dell'art. 4, comma 1, della legge delega prevede l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova modalità, facoltativa, di tassazione del reddito conseguito da società di capitali che richiama sostanzialmente l'attuale regime di tassazione delle società di persone (c.d. *consortium relief*).

In particolare, viene introdotta la facoltà per le società di capitali di optare per il regime di trasparenza fiscale che comporta l'imputazione dei redditi della società direttamente in capo al socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla effettiva percezione di questi ultimi.

Come chiarito nella relazione di accompagnamento alla delega anche la previsione in discorso rappresenta un correttivo all'ineducibilità delle perdite su partecipazioni, derivante dal sistema della *participation exemption*, diretto ad evitare una penalizzazione delle *corporate joint venture*. In assenza di correttivi, difatti, gli eventuali risultati negativi della *joint venture* sarebbero fiscalmente irrilevanti per i *partner*, salva la possibilità per uno solo di essi, ed al ricorrere di determinate condizioni, di avvalersi del consolidato fiscale. Essendo questa la *ratio* dell'istituto, in dottrina è stata rilevata l'inidoneità del correttivo nel caso di *joint venture* situate all'estero cui partecipino imprese italiane.

L'opzione per il regime di trasparenza fiscale viene consentita a condizione che i soci siano a loro volta società di capitali residenti o non residenti, sempre che, in quest'ultimo caso, non sia prevista alcuna forma di prelievo sugli utili distribuiti a tali soggetti. Inoltre, la percentuale di partecipazione di ciascun socio non deve comunque essere inferiore al 10 per cento.

In attuazione della disposizione in discorso, l'art. 83, comma 1, della bozza del nuovo testo unico disciplina l'opzione per la trasparenza fiscale subordinandola, tra l'altro, al possesso da parte di ciascun socio di percentuali di diritto di voto e di partecipazione agli utili non inferiori e non superiori a determinate soglie ancora da determinare.

La predetta norma, quindi, da un lato specifica cosa debba intendersi per partecipazione, riferendosi ai diritti di voto e alla partecipazione agli utili, dall'altro introduce una soglia massima di partecipazione il cui superamento inibisce la possibilità di usufruire dell'istituto in discussione.

La disposizione solleva alcuni interrogativi. Innanzitutto, non appare del tutto chiara la *ratio* dell'introduzione di un limite massimo di partecipazione, comunque non previsto dalla delega.

In secondo luogo, la norma, riferendosi a percentuali di diritti di voto e di partecipazione agli utili, non chiarisce a quale dei due criteri occorra far riferimento quando la percentuale di partecipazione agli utili non coincida con quella dei diritti di voto (evenienza quest'ultima che con l'entrata in vigore della recente riforma del diritto societario avrà sicuramente maggiori probabilità di verificarsi).

Infine, la norma non individua in quale assemblea il diritto di voto deve essere attribuito: ordinaria, straordinaria od entrambe?

Ai sensi del comma 2 del predetto art. 83, nel caso di presenza di soci i quali, pur possedendo i prescritti requisiti in ordine all'entità della partecipazione, non siano residenti, l'opzione è consentita a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

Tale condizione si verifica innanzitutto quando la società beneficiaria dei dividendi rientri tra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 96-*bis* del TUIR, detenga ininterrottamente da almeno un anno una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili e richieda la non applicazione della ritenuta (art. 27-*bis* d.p.r. 29 settembre 1973, 600). Inoltre, la non effettuazione della ritenuta è prevista, subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni, da alcune convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate dall'Italia.

La *ratio* di detta limitazione alla facoltà di opzione per la trasparenza in presenza di soci non residenti è stata individuata nella necessità di evitare la detassazione alla fonte su distribuzioni di reddito che ordinariamente sono assoggettate a ritenuta *ex art. 27*, comma 3, d.p.r. n. 600/1973.

Tuttavia, secondo parte della dottrina, la soluzione adottata sembra sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, essendo preferibile ricorrere a strumenti alternativi, già presenti in altri ordinamenti stranieri (ad es. gli Stati Uniti), che consentono di ottenere risultati equivalenti con minor sacrificio.

Tale sacrificio appare evidente considerato che, come rilevato in dottrina, il regime di trasparenza fiscale costituisce normalmente una scelta vantaggiosa per le società, consentendo di evitare la tassazione sul 5 per cento dei dividendi distribuiti, pur dovendosi valutare l'effetto di anticipazione finanziaria a cui è esposto il socio che deve sostenere direttamente l'onere fiscale, indipendentemente dall'effettivo incasso del dividendo. Il predetto secondo comma dell'art. 83 impedisce infine di usufruire del regime in discussione nel caso in cui la società partecipata abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui al nuovo art. 2346, comma 6, cod. civ., ossia strumenti forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

Il successivo comma 4 del più volte citato art. 83 prevede l'irrevocabilità dell'opzione per tre esercizi sociali della società partecipata e dispone che la stessa sia esercitata congiuntamente dalla società e da tutti i soci e comunicata agli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria.

La lettera *h*) dell'art. 4, comma 1, della delega dispone che la società partecipata garantisce l'adempimento degli obblighi tributari dei soci con il proprio patrimonio.

In attuazione di tale previsione il comma 8 dell'art. 83 sancisce la responsabilità solidale tra società e soci per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito. Inoltre, la norma considera l'utile del socio prioritariamente formato con il reddito oggetto di imputazione per trasparenza.

Tale ultima disposizione introduce una sorta di presunzione di previa distribuzione degli utili tassati per trasparenza rispetto ad eventuali riserve di utili presenti nel bilancio della partecipata e già tassati in capo alla stessa.

Non è tuttavia chiaro se detta presunzione possa essere superata e se, a tale scopo, sia idonea una diversa esplicita volontà assembleare, non offrendo sul punto la norma alcuna indicazione.

In generale la previsione di detta responsabilità solidale della società, ispirata evidentemente da esigenze di cautela, è stata criticata in dottrina perché confliggente con il principio fondamentale della tassazione per trasparenza in base al quale la partecipata non è un soggetto imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Sempre la citata lettera *h*) prevede che analoga opzione per il regime di tassazione per trasparenza possa essere effettuata da società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria a condizione che i soci siano esclusivamente persone fisiche e che la società rientri nell'ambito di applicazione degli studi di settore.

La norma di delega sancisce in tali casi di esercizio dell'opzione l'equiparazione, ai fini delle imposte dirette, della società a responsabilità limitata ad una società di persone.

La *ratio* della previsione sembra doversi individuare nella volontà di consentire ai soci delle piccole società a responsabilità limitata (tali essendo considerate dal legislatore quelle che dichiarano ricavi di ammontare inferiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione e, comunque, non superiori a 5.164.569 euro), tramite l'esercizio dell'opzione, di scontare sugli utili la medesima imposizione dei soci di società di persone, evitando il più oneroso regime che la riforma in atto riserva agli imprenditori individuali che percepiscono utili da società di capitali. Difatti, con il nuovo regime di tassazione in via di introduzione, gli utili di pertinenza di questi ultimi scontano, oltre alla tassazione presso la società, anche l'imposta personale sulla parte imponibile degli utili stessi (quale sia percentualmente tale parte imponibile non è ancora stato stabilito).

L'art. 84 dello schema di decreto di attuazione dispone che l'opzione di cui al precedente articolo 83 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dalle società a responsabilità limitata rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a dieci (venti nel caso di società cooperativa a responsabilità limitata).

Tale ultima limitazione è insita nella logica dell'istituto della tassazione per trasparenza che richiede un forte collegamento tra società e soci che tende ad affievolirsi al crescere del numero degli stessi.

Come detto in precedenza, l'opzione deve essere esercitata con le stesse modalità, quindi dalla società e da tutti i soci e con comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, risultando inoltre la stessa irrevocabile per tre esercizi, ed alle stesse condizioni previste dall'art. 83. Stante detta previsione sembra che l'opzione sia consentita anche in presenza di soci persone fisiche non residenti purché, in virtù di quanto eventualmente previsto nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, non sussista nei loro confronti obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

Inoltre l'art. 84 sembrerebbe imporre che i soci, oltre a non superare le dieci (o venti) unità, come espressamente stabilito dalla norma, possiedano tutti, in virtù del rinvio al predetto art. 83, anche una percentuale di partecipazione comunque compresa nei limiti ancora da definire previsti dall'ultimo articolo citato.

Conformemente a quanto previsto dalla legge delega, l'opzione non può essere esercitata, e se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione la cui cessione produce plusvalenze esenti *ex art. 99*, più volte citato, dello schema del nuovo testo unico.

La norma sembra voler evitare che del regime di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni societarie, introdotto per le sole società di capitali, possa usufruire anche il socio persona fisica di una società a responsabilità limitata, grazie all'opzione per la tassazione per trasparenza.

Difatti la plusvalenza esente realizzata dalla società, non concorrendo a formare il reddito da imputare per trasparenza in capo al socio, non scontenterebbe alcuna imposta in capo al socio stesso nemmeno qualora il maggiore utile civilistico fosse interamente distribuito.

5. LA RIFORMULAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE C.D. *CONTROLLED FOREIGN COMPANIES*

Un ulteriore caso di imputazione del reddito per trasparenza è, come noto, attualmente disciplinato nell'art. 127-*bis* del TUIR con riferimento ai casi di controllo di imprese estere localizzate in territori a regime fiscale privilegiato.

Detto articolo, la cui *ratio* va ricercata nella volontà di impedire che soggetti residenti in Italia delocalizzino i redditi ivi prodotti dirottandoli presso paesi a bassa fiscalità, prevede che qualora i predetti soggetti detengano, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, società od ente residente nei predetti paesi con regime fiscale privilegiato, i redditi prodotti da questi ultimi sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Ai sensi del terzo comma della norma in discussione, ai fini della determinazione del limite del controllo si applica l'articolo 2359 cod. civ. In forza di tale rinvio le situazioni rilevanti sono quelle di controllo di diritto di cui ai numeri 1 e 2, comma 1, del predetto art. 2359, nonché quelle di controllo di fatto derivanti da influenza dominante legata a particolari vincoli contrattuali sempre che sussista una partecipazione.

La legge delega interviene anche su questo particolare istituto, denominato comunemente *cfc*, al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società collegate (art. 4, comma 1, lett. o)).

Viene inoltre prevista, nei casi di assenza del requisito del controllo, l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento da applicare ai beni che figurano nell'attivo patrimoniale.

Il più volte citato schema di nuovo testo unico recepisce tali indicazioni innanzitutto riprendendo quanto previsto nell'art. 127-*bis* (art. 170) ed inoltre introducendo ulteriori disposizioni in materia di imprese estere collegate (art. 171).

Tale ultimo articolo estende le disposizioni in materia di *cfc* anche al caso di possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione agli utili non inferiore ad una soglia ancora da definire.

Il secondo comma del predetto art. 171 dispone, inoltre, che i redditi oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore tra l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera ed un reddito induttivamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale elencati al successivo comma 3.

Gli elementi dell'attivo patrimoniale cui applicare i coefficienti (la cui entità è ancora da determinare) sono: a) gli strumenti finanziari assimilati alle azioni emessi da società ed enti soggetti alla nuova imposta sulle società, diversi da quelli esenti ai sensi del più volte citato art. 99; b) le immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni di cui all'art. 8-*bis* del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad es. navi, aeromobili, ecc.); c) altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Vale la pena di rilevare che la previsione della possibilità di tassazione di un utile forfetariamente determinato, nei casi in cui quest'ultimo ecceda l'utile di bilancio, solleva qualche dubbio in relazione ai principi costituzionali che garantiscono l'effettività del prelievo.

6. L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI NEL BILANCIO CIVILISTICO E IL PRINCIPIO DI PREVIA IMPUTAZIONE DEI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO A CONTO ECONOMICO

Tra i principi e criteri direttivi cui deve essere ispirata la riforma dell'imposizione sul reddito delle società, il comma 1, lettera *i*), dell'art. 4 della legge delega prevede anche l'introduzione di un meccanismo di *“deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile”*.

La relazione governativa al disegno di legge delega sottolinea come nella disciplina attualmente vigente sia abbastanza frequente il verificarsi di interferenze fiscali nelle rappresentazioni contabili.

Interferenze dovute in particolar modo, secondo la relazione, all'effetto combinato del principio di previa imputazione al conto economico dei costi da portare in deduzione (*ex art. 75, co. 4, TUIR*) e delle norme che stabiliscono limiti forfetari al riconoscimento fiscale delle rettifiche dell'attivo e degli accantonamenti.

Per tale motivo, aggiunge la relazione, la delega impone l'abolizione dell'obbligo di transito dal conto economico per le predette componenti negative forfetariamente determinate, prevedendo come contraltare l'introduzione delle necessarie cautele normative al fine del recupero del differimento d'imposta in questo modo consentito.

Non è questo il luogo per riproporre l'acceso dibattito dottrinale che, sin dall'entrata in vigore della riforma dei primi anni settanta, ha interessato il fenomeno del c.d. “inquinamento” fiscale del bilancio e con esso l'individuazione dell'effettiva *ratio* del principio di previa imputazione dei costi a conto economico, originariamente contemplato nell'art. 74, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597.

Basti qui richiamare le teorie che, con efficace espressione di sintesi, sono state denominate del “doppio binario” e della “dipendenza rovesciata”.

La prima, pur nella diversità di sfumature nelle quali si è a sua volta suddivisa, ha per lungo tempo sostenuto che la previa imputazione a conto economico è un obbligo che deve intendersi riferito ai soli componenti negativi di reddito aventi una loro giustificazione civilistica, mentre per quelli rilevanti soltanto sotto il profilo fiscale basterebbe la loro indicazione in apposito “prospetto”, funzionale unicamente alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

La teoria della c.d. “dipendenza rovesciata” sostiene invece che in presenza di norme tributarie “sovvenzionali” (norme, cioè, che riconoscono una riduzione dell'imponibile fiscale a condizione che già in sede di redazione del bilancio siano iscritte apposite poste che, non derivando dall'osservanza degli ordinari criteri civilistici di valutazione, sono prive di giustificazione sotto quest'ultimo profilo) sia consentito

“derogare” alle clausole generali adottate dal diritto civile, potendosi soltanto in questo modo realizzare concretamente l’interesse tutelato dalle norme in questione, che è quello al rafforzamento dell’apparato produttivo. L’iscrizione in bilancio di una posta di “origine” fiscale deve permettere, in altri termini, di incrementare soltanto l’utile “spendibile” per l’impresa e non anche l’utile “distribuibile” dalla stessa.

Prendendo atto di tale problematica, il legislatore delegante ha quindi svincolato la deducibilità dei componenti negativi di reddito forfetariamente determinati dall’obbligo di una loro preventiva imputazione al conto economico. In attuazione di tale prescrizione, l’art. 122, comma 4, lettera *b*) dello schema di nuovo testo unico dispone che *“gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi”*.

Inoltre, si provvede anche ad introdurre quelle necessarie cautele normative, richiamate dalla relazione governativa al disegno di legge delega, per il recupero del differimento d’imposta che la deduzione in via extracontabile di detti costi inevitabilmente comporta.

A tal fine la citata lettera *b*) si preoccupa di stabilire che *“in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale e gli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulta inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L’ammontare dell’eccedenza è ridotta degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito”*.

La soluzione prescelta nello schema di attuazione della delega è quindi quella di imporre, dal punto di vista fiscale, il mantenimento nell’impresa di riserve e utili per un ammontare pari ai maggiori componenti di reddito dedotti fiscalmente in via extracontabile, prevedendosi il concorso alla formazione del reddito delle distribuzioni di riserve (diverse da quella legale) e di utili (anche successivi al periodo cui si riferisce la deduzione) che facciano venir meno la predetta “copertura”, tenendo comunque conto, in diminuzione dell’importo da “coprire”, non soltanto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti extracontabilmente, ma anche delle somme recuperate a tassazione per effetto dell’annullamento delle corrispondenti differenze temporanee tra risultato economico ed imponibile fiscale.

Coerentemente a siffatta impostazione lo schema del nuovo testo unico provvede anche ad abrogare il contenuto del vigente comma 3 dell’art. 67 nella parte in cui stabilisce l’obbligo di accantonare in apposita riserva le quote di ammortamento anticipato non giustificate civilisticamente (cfr. art. 114, co. 3). Analoga abrogazione non si riscontra, invece, nell’attuale comma 2-*bis* dell’art. 70 con riferimento alle quote di accantonamento del TFR destinate a forme pensionistiche complementari (cfr. art. 117, co. 3).

L’assetto normativo ipotizzato dal legislatore delegato deve, peraltro, essere valutato anche alla luce della recentissima riforma del diritto societario, la cui legge delega ha previsto che la revisione della disciplina del

bilancio deve condurre, per quanto qui d'interesse, all'eliminazione delle interferenze prodotte in quest'ultimo documento dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa, anche attraverso la modifica della relativa disciplina (cfr. art. 6, co. 1, lett. a), l. 3 ottobre 2001, n. 366).

Tale criterio direttivo ha trovato attuazione nel d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 con il quale si è provveduto ad abrogare la possibilità, contemplata nel secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, di “*effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione delle norme tributarie*”, nonché a modificare il contenuto della nota integrativa che non deve più, conseguentemente, riportare i motivi delle rettifiche eseguite in applicazione di norme tributarie e i loro valori (cfr. punto 14 del nuovo art. 2427 cod. civ.).

Dall'effetto combinato delle due riforme in atto sembra dunque delinearsi un rinnovato rapporto tra normativa civilistica sul bilancio e normativa tributaria in tema di determinazione del reddito d'impresa.

Quanto alla prima, si assiste ormai alla definitiva emancipazione della normativa civilistica dalla disciplina fiscale eventualmente con essa contrastante, precludendosi all'estensore del bilancio la seppur minima possibilità di “inquinamento” fiscale delle poste in esso contenute.

La seconda, nel confermare il sistema di tendenziale “dipendenza” del reddito d'impresa dal risultato economico d'esercizio, limita l'operatività del principio di previa imputazione a conto economico ai costi che trovano nelle disposizioni codicistiche espressa giustificazione. Con esclusivo riferimento ai costi “stimati” (*id est*, ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti) viene, invece, ammessa una deducibilità in via extracontabile (tramite evidenziazione in apposito prospetto) nella misura in cui gli stessi (e comunque nei limiti fiscalmente consentiti) eccedano quelli imputati a conto economico. Al riguardo, una notazione critica che può farsi alla legge delega è rappresentata dalla mancata estensione di siffatto criterio di deducibilità a tutte le voci di costo che non trovano giustificazione civilistica.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, alcune considerazioni meritano di essere svolte.

Innanzitutto, dalle modifiche in via di approvazione sembra desumibile la volontà del legislatore di operare una vera e propria trasformazione della natura “strutturale” delle norme tributarie che pongono dei limiti massimi alla deducibilità fiscale dei componenti negativi tassativamente elencati nel nuovo art. 122 del testo unico, intendendosi per tali, secondo quanto tradizionalmente sostenuto dalla prevalente dottrina, quelle norme che non sono intese a disciplinare la formazione del conto economico e le relative valutazioni, ma sono dirette alla soddisfazione dell'interesse puramente fiscale alla certezza del rapporto tributario, funzionali quindi non alla sostituzione, ma alla semplice verifica dell'accettabilità sotto il profilo tributario dei valori individuati alla stregua dei criteri di valutazione civilistici.

Ed infatti, per effetto del riconoscimento della deducibilità dei predetti componenti negativi di reddito anche per importi eccedenti a quelli civilisticamente imputati al bilancio, le norme tributarie in questione finiscono con il perdere l'indicata natura “strutturale” per assumere, di fatto, una natura sicuramente più prossima alle norme “sovvenzionali”, riconoscendo queste ultime, come in precedenza accennato, il diritto a ridurre l'imponibile fiscale indipendentemente da giustificazioni di natura civilistica.

Un secondo ordine di considerazioni concerne la verifica della funzione assolta dal principio di previa imputazione a conto economico nel sistema delineato dalla riforma.

Al riguardo, diverse sono state le posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sin dall'introduzione del principio in parola nell'ambito della disciplina del reddito d'impresa.

Contro una presunta funzione probatoria dell'effettività dei costi da portare in deduzione, affermata anche in alcune risalenti pronunce dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 186 dell'8 novembre 1982; ord. n. 87 del 29 marzo 1983) è stato fatto rilevare in dottrina che tale funzione è già svolta dall'art. 61, comma 3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui *“i contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze”*.

Altra parte della dottrina ha sostenuto che la norma avrebbe l'obiettivo di scoraggiare la distribuzione di utili che non abbiano già scontato l'imposta in capo alla società. Tuttavia, non si è mancato di sottolineare che tale obiettivo è stato assicurato, in un primo tempo, dall'istituto della maggiorazione di conguaglio e attualmente dalla nuova disciplina del credito d'imposta “pieno” e “limitato”.

A ben guardare, il principio di previa imputazione dei costi a conto economico, lungi dal porsi in posizione antinomica rispetto al principio di tendenziale dipendenza del reddito fiscale dal risultato economico emergente dal bilancio, ne costituisce il logico corollario teso a garantire che l'imposta gravi su un reddito d'impresa divergente il meno possibile dal risultato del conto economico, circostanza quest'ultima che è idonea a tutelare nel migliore modo possibile le ragioni sia del contribuente che dell'amministrazione finanziaria.

Quanto al primo, è abbastanza agevole rilevare che il risultato del conto economico, discendendo dall'applicazione del principio di prudenza, è la grandezza che più adeguatamente rappresenta l'effettiva ricchezza prodotta dall'impresa e quindi la reale capacità contributiva espressa dalla stessa.

Ma anche per l'amministrazione finanziaria non può disconoscersi che il bilancio costituisce pur sempre la più naturale misura di garanzia dell'attendibilità del reddito dichiarato.

La prospettiva innanzi delineata sembra trovare conferma anche nel rinnovato contesto normativo emergente dalla riforma in atto: la possibilità di ridurre il reddito d'impresa indipendentemente dalla previa imputazione al conto economico viene difatti limitata ai componenti negativi di reddito espressamente contemplati dal nuovo art. 122, comma 4, lettera *b*), del testo unico e per la parte degli stessi che eccedono gli importi imputati in bilancio; per il resto, il principio in parola viene tenuto fermo nell'ambito di un sistema che non rinnega, ma anzi conferma il principio di parziale dipendenza dell'imponibile fiscale dal risultato emergente dal bilancio, risultato quest'ultimo che, alla luce della riforma del diritto societario, sarà ancor più rappresentativo dell'effettiva ricchezza prodotta dall'impresa, in virtù della prevista eliminazione della possibilità di apportare variazioni alle poste di bilancio esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it